

N. R.G. 61-2/2023 e N. 61-3/2023



Tribunale Ordinario di Fermo

Il Tribunale

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Sara Marzialetti – Presidente rel.

dott.ssa Mariannunziata Taverna - Giudice

dott. Francesco De Perna - Giudice

nel procedimento iscritto ai nn. R.G. 61-2/2023 e 61-3/2023 promosso da:

SCIARRA S.P.A., con sede legale in Grottammare (AP), Via Ischia I, n. 300, capitale sociale Euro 2.100.000,00 (due milioni centomila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 00097480446, iscritta al REA di Ascoli Piceno al n. 57272, in persona dell'Amministratore Unico signor Gabriele Sciarra, nato a San Benedetto del Tronto (AP), il 14 ottobre 1968, codice fiscale SCRGRL68R14H769J, autorizzato alla presentazione del presente ricorso giusta determina *ex art. 120bis* Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in data 5 dicembre 2023, in corso di pubblicazione presso il competente Registro delle Imprese, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega allegata al ricorso a formare con esso parte essenziale, anche mediante idonei mezzi telematici ed informatici, dall'avv. Daniel Vonrufs (C.F: VNRDNL65B26A794H; P.E.C.: daniel.vonrufs@pec.gop.it), dall'avv. Luca Jeantet (C.F. JNTLCU76A06L219F, P.E.C.: lucajeantet@pec.ordineavvocatorino.it), dall'avv. Paola Vallino (C.F. VLLPLA86P61L219M, P.E.C.: paola.vallino@pec.gop.it), dall'avv. Davide Rondinelli (C.F. RNDDVD91P23L219M; P.E.C. daviderrondinelli@pec.ordineavvocatorino.it), dall'avv. Alice Pini (C.F. PNILCA93D68C523B; P.E.C.: alice.pini@milano.pecavvocati.it) e dall'avv. Fabiola Tombolini (C.F. TMBFBL71E64E690J; P.E.C.: avv Tombolini@siriopec.it) presso il cui studio in Ancona, Via Sandro Totti n. 7, è elettivamente domiciliata, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. L. n. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi P.E.C.:daniel.vonrufs@pec.gop.it;lucajeantet@pec.ordineavvocatorino.it,paola.vallino@pec.gop.it,daviderrondinelli@pec.ordineavvocatorino.it, alice.pini@milano.pecavvocati.ite, avv Tombolini@siriopec.it.;

Premesso che:



- la ricorrente ha formulato nel procedimento n. 61 -2/2 2023 P.U. – nella pendenza del procedimento n. 61-1/2023 P.U. aperto dai creditori Trivellini Nazzareno e Trivellini Elia per l’apertura di liquidazione giudiziale nei confronti della stessa - domanda contestuale ex artt. 40 e 44 CCII di concessione di un termine per depositare prima della sua scadenza la proposta, il piano e gli accordi e di misure protettive ex artt. 54 e 55 CCIII;
- con decreto in data 12-13 gennaio 2024, il Tribunale, previa riunione ex art. 7, comma 1, CCII della procedura a quella R.G. 61-1/2023, introdotta con ricorso per apertura di liquidazione giudiziale, ha fissato termine sino al 20/02/2024 per il deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-*bis*, con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2 e, tra l’altro, nominato Commissario Giudiziale il dott. Andrea Di Cesare;
- a seguito di istanza depositata da SCIARRA S.P.A. in data 16/02/2024 per il differimento del termine in scadenza il 20 febbraio 2024 concesso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a) CCII e di quello fissato per la vigenza delle misure protettive ex art. 54 CCII di cui al provvedimento del 16 gennaio 2024, il Tribunale con decreto del 20/02/2024 ha accolto, per quanto di ragione, l’istanza, fissando il nuovo termine del 10/03/2024 per il deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-*bis*, con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, termine che nello stesso decreto ha precisato doversi intendere fissato anche per la vigenza delle misure protettive ex art. 54 CCII, già concesse con provvedimento del 16 gennaio 2024;
- in data 11/03/2024 SCIARRA S.P.A. ha depositato la “PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE AI SENSI DELL’ART. 64*BIS* CCII E CONTESTUALE ISTANZA AI SENSI DELL’ART. 54 E 55 CCII”, ad oggi soggetta alla valutazione del Tribunale ex art. 64-*bis*, comma 4, CCII;
- a seguito di istanza di proroga delle misure protettive depositata da SCIARRA S.P.A. in data 21/03/2024 - con contestuale rettifica di errore materiale di trascrizione della proposta di ripagamento in favore dei creditori di Classe 5 e 6, e precisamente, nella parte in cui è prevista una percentuale di ripagamento pari all’8,50%, invece che la corretta percentuale del 9%, così come previsto dal piano di ristrutturazione ex art. 64*bis* CCII - il Tribunale, all’esito del parere del Commissario Giudiziale prescritto dall’art. 55, comma 4, CCII, con decreto in data 26/03/2024 ha prorogato la durata delle misure protettive, già concesse con decreto del 16/01/2024 e modificate con il decreto del 20/02/2024, sino al 10/05/2024, così disponendo che i creditori sino a



detta data non possano proseguire o iniziare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di SCIARRA S.P.A e sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, con ogni ulteriore conseguenza prevista dall'art. 54, comma 2, CCII;

- in data 8 maggio 2024 SCIARRA S.P.A. ha depositato istanza di proroga delle misure protettive ex 54 CCII, già confermate con decreto del 26 marzo 2024 “... per ulteriori 60 giorni ovvero per il periodo che sarà ritenuto necessario per l'emissione dell'auspicato decreto di ammissione alla procedura di omologazione del piano di ristrutturazione ex art. 64bis depositato dalla Società con la Memoria”;
- il Commissario Giudiziale, richiesto del parere prescritto dall'art. 55, comma 4, CCII, si è espresso in senso favorevole e con decreto in data 11 giugno 2024 il Tribunale ha prorogato ad ogni effetto di legge le misure protettive, già concesse con decreto del 16/01/2024, modificate con il decreto del 20/02/2024 e prorogate con decreto del 26/03/2024, sino al 10/09/2024;
- la richiesta di proroga delle misure protettive è stata nel prosieguo reiterata dalla ricorrente e, da ultimo, con decreto in data 10/09/2024 il Tribunale ha prorogato le misure protettive sino al 15 gennaio 2025;
- il Tribunale, con decreto interlocutorio in data 10-11/10/2024 ha rilevato che, essendo nelle more entrato in vigore il D.Lgs. 136/2024 (c.d. “correttivo *ter*”), che ha modificato, tra l'altro, l'art. 64 *bis* CCII, eliminando, quanto alle sole modifiche che interessano nell'attuale fase la presente procedura (nella quale in ogni caso l'istante non potrebbe piu' avvalersi della facoltà ora concessa in virtù dell'introdotta comma *1-bis* di “...proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.”, dovendo tale proposta essere formulata prima della presentazione della domanda di omologazione del piano), il riferimento, con riguardo alla valutazione del Tribunale, alla “*mera*” ritualità della proposta, che pertanto ora opera una piena valutazione della ritualità della proposta, nonché eliminando altresì la precedente non applicabilità, nell'ambito del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, dell'art. 114 CCII, ora pertanto applicabile anche nel piano di ristrutturazione di cui si discute, atteso che tali modifiche, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. 136/2024 si applicano anche agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza pendenti al 28.09.2024 (data di entrata in vigore del “correttivo *ter*”) e pertanto anche al presente procedimento;
- nello stesso decreto veniva pertanto rilevato che :
 - a) lo strumento di regolazione della crisi prescelto si contraddistingue per: l'obbligatoria suddivisione dei creditori in classi (con l'eccezione dei creditori privilegiati dei quali si preveda l'integrale soddisfazione in denaro entro 180 giorni dall'omologazione, o 30 giorni, se si tratti di lavoratori); la necessaria unanimità dell'approvazione del piano da parte delle classi; la limitazione del vaglio giudiziale preventivo al controllo della regolarità formale e della correttezza dei criteri di formazione delle classi; la possibilità che il piano preveda la soddisfazione dei creditori in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c.;



- b) la valutazione della ritualità, ora non piu' "mera", della proposta, come rimessa al tribunale, consente di verificare che al piano, presentato in data 11.03.2024 dal legale rappresentante della società in forza di determina ex art. 120 CCII del 5.12.2023, Notaio Sergio Lenhardy, pubblicata presso il competente Registro delle Imprese in data 15.01.2024, la Società, in ossequio al combinato disposto degli artt. 64 bis e 39 commi 1 e 2 CCII, la ricorrente ha allegato la seguente documentazione: 1) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del 10 gennaio 2024 (doc. n. 28_A); 2) uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività dell'azienda (doc. n. 28_B); -3) l'elenco nominativo dei creditori aggiornato alla data del 10 gennaio 2024 con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazioni, oltre che del domicilio digitale di ciascuno (doc. n. 28_C); 4) l'elenco nominativo aggiornato alla data del 10 gennaio 2024 di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il rispettivo diritto, oltre che del domicilio digitale di ciascuno (doc. n. 28_D); 5) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione (ex art. 94 co. 2) compiuti nel quinquennio precedente (doc. n. 28_E); 6) l'attestazione del Professionista ex art. 64-bis comma 3, CCII, relativa alla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (doc. n. 22);

c) la mancanza, alla data dello stesso decreto, delle certificazioni dei debiti fiscali e contributivi, prescritte dagli artt. 39 c. 1, 64 *bis* c. 2 CCII, nonché parte della documentazione contemplata dall'art. 39 commi 1 e 2 CCII, come richiamata specificamente dall'art. 64-bis, comma 2, CCII;

- d) in ordine alla rilevazione ed al classamento dei crediti tributari, - previo rilievo che le norme del CCII dedicate al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, prima delle modifiche sopra menzionate, come introdotte dal c.d. "correttivo *ter*", non contenevano alcuna disciplina specifica in materia di crediti tributari e contributivi, ma ciò non escludeva la possibilità per il debitore di proporre un pagamento parziale o dilazionato di tali crediti, mediante l'inserimento in apposite classi, stante la prevista necessità di unanime consenso delle stesse - nel caso di specie, in ordine alla rilevazione e al classamento dei crediti, la Società ex art. 64 bis, comma 1, ha previsto il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in n.6 classi, come di seguito indicato: Classe 1, che accoglie Banca del Piceno Credito Cooperativo, Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A., Banca Intesa San Paolo, ISP OBG S.r.l. e Unicredit Banca S.p.A., *id est* i creditori privilegiati speciali beneficiari di garanzie ipotecarie iscritte sugli immobili di proprietà in Grottammare ed in Ripatransone, destinatari di un soddisfacimento integrale (100%) delle relative pretese, entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dall'Omologa Definitiva, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati; Classe 2, che accoglie i creditori privilegiati ex artt. 2751, nn. 2, 3 e 5 c.c. ed i creditori privilegiati ex art. 2753 e 2754 c.c., destinatari di un soddisfacimento integrale (100%, cento per cento) delle relative pretese entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dall'Omologa Definitiva, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati; Classe 3, che accoglie i creditori privilegiati ex artt. 2764 e 2752 c.c., destinatari di un soddisfacimento pari al 50% (cinquanta per cento) delle relative pretese (c.d. parte "capiante" ex art. 64 *bis*, comma 7,CCII) entro il



termine massimo di 12 (dodici) mesi dall'Omologa Definitiva, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati; Classe 4, che accoglie i creditori privilegiati ex artt.2764 e 2752 c.c. (già inclusi in Classe 3), per la parte di credito "non capiente" ex art. 64 *bis*, comma 7, CCII (il 50%, che – per questa porzione di credito "incapiente" – non saranno destinatari di alcuna soddisfazione per effetto dello stralcio in esecuzione del piano di ristrutturazione; Classe 5, che accoglie i crediti chirografari garantiti da terzi (Mediocredito Centrale ed i fideiussori Benedetto e Gabriele Sciarra), che saranno oggetto di pagamento nella percentuale del 8,50% entro 12 mesi dall'Omologa Definitiva, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati; Classe 6: che accoglie i crediti chirografari non garantiti da terzi, che saranno oggetto di pagamento nella percentuale del 8,50% entro 12 mesi dall'Omologa Definitiva, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati.

- e) dalla verifica sulla correttezza dei criteri di formazione delle classi, emergeva una duplice anomalia: 1) circa la formazione delle classi 3 e 4, che entrambe prevedono i creditori pubblici insieme ai crediti del locatore di immobili, con conseguente invito alla Società di valutare la possibilità di modificare il classamento dei creditori pubblici, formando distinte classi per i crediti di ciascuno, in particolare differenziando i crediti privilegiati e quelli chirografari per i quali sia stata presentata eventuale domanda di definizione agevolata di cui all'art. 1 c. 231 e ss. della L. 29.12.2022, n. 197; 2) nella formazione della Classe 5, che accoglie i crediti chirografari garantiti da terzi (Mediocredito Centrale ed i fideiussori Benedetto e Gabriele Sciarra), oggetto di pagamento nella percentuale del 8,50% entro 12 mesi dall'Omologa Definitiva, la Società aveva optato per l'identificazione di un'unica classe chirografaria con soddisfo al 8,50% con l'appostazione di un fondo rischi privilegiato, pur prevedendo al paragrafo 14.6 del piano che tale fondo rischi corrispondesse al valore della quota garantita del debito attualmente in capo agli istituti di credito (euro 1.517.606,69), con previsione di pagamento pari al 10% del credito eventualmente vantato, percentuale che risultava pertanto incoerente sia con la previsione di soddisfo della Classe 5 (8,50%) sia con la tabella riportata al Capitolo 5 che prevede un Fondo MCC di euro 138.102,21 (pari al 9,10% della quota garantita del debito); inoltre nulla veniva previsto in ordine alla votazione per la Classe 5 nel caso in cui, prima dello svolgimento delle operazioni di voto, MCC si fosse sostituito (in quota parte) agli istituti di credito garantiti, pur potendo in tal caso verificarsi il rischio concreto di una duplicazione dei diritti di voto, di tal che veniva ritenuta opportuna una descrizione maggiormente dettagliata;

- pertanto con tale decreto interlocutorio, in ragione dei detti rilievi, alla ricorrente veniva richiesto di provvedere nel termine di giorni 10 dalla comunicazione del provvedimento a quanto di seguito indicato; 1) l'integrazione della documentazione mancante, con deposito dei relativi documenti ed in particolare, oltre alle certificazioni dei debiti fiscali e contributivi, prescritte dagli artt. 39 c. 1, 64 *bis* c. 2 CCII, dei bilanci al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 ed al 31 dicembre 2022, approvati e pubblicati al Registro Imprese, delle dichiarazioni IRAP, delle dichiarazioni annuali IVA e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, relative ai medesimi periodi; 2)



modificare il classamento e le percentuali esposte relativamente a quanto evidenziato per le classi 3, 4 e 5;

Rilevato che:

- nel termine assegnato la ricorrente ha proceduto a quanto richiesto, provvedendo, tra l'altro, al deposito della documentazione mancante;
- nel doveroso preliminare rilievo che quanto evidenziato nel decreto interlocutorio non confligge in alcun modo con quanto la ricorrente ha ritenuto di precisare, evidenziando che *"...lo strumento scelto per la ristrutturazione dell'indebitamento complessivo di Sciarra (i.e. il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64bis CCII) è caratterizzato, per espressa previsione normativa, da una piena libertà distributiva del flusso monetario generato dal piano, anche a livello verticale (quindi tra creditori aventi crediti con rango differente) e dall'assenza di qualsivoglia regola di inclusione dei creditori nelle classi secondo il relativo profilo soggettivo"* (cfr. pag. 3 della memoria di chiarimenti), e che quanto osservato dal Tribunale relativamente alle classi 3 e 4 nulla ha a che vedere con il *"profilo soggettivo al fine di distinguere i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali degradati"* dagli altri creditori, bensì con il criterio normativamente previsto dall'art. 64-bis CCII relativo alla suddivisione dei creditori *"in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei"*, non essendosi ravvisata omogeneità che accomuni gli interessi economici dei creditori pubblici con quelli del creditore locatore di immobili, va evidenziato che il piano di ristrutturazione ex art. 64 bis CCII, modificato nei limiti dei rilievi di cui alle classi 3, 4 e 5 ed in osservanza delle modifiche introdotte dal c.d. *"correttivo ter"*, prevede:
 - il pagamento delle spese di giustizia nonché degli onorari dei professionisti che hanno assistito la Società in procedura, in misura integrale alle seguenti scadenze: (a) entro 30 (trenta) giorni dall'Omologa Definitiva, la percentuale del 12% (dodici per cento), e (b) entro il 28 febbraio 2025 la residua percentuale del 88% (ottantotto per cento), fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;
 - il pagamento integrale dei crediti privilegiati ex art. 2751bis n.1 c.c. entro 30 (trenta) giorni dall'Omologa Definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui al co. 1 dell'art. 64bis CCII;
 - la suddivisione dei restanti creditori nelle seguenti classi: - Classe 1: che accoglie Banca del Piceno Credito Cooperativo, Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a., Banca Intesa San Paolo, ISP OBG S.r.l. e Unicredit Banca S.p.a., vale a dire i creditori privilegiati speciali beneficiari di garanzie ipotecarie iscritte sull'Immobile di Grottammare e sull'Immobile di Ripatransone, destinatari di un soddisfacimento integrale delle relative pretese entro il termine massimo di dodici mesi dall'omologa definitiva, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati; - Classe 2: che accoglie i creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 2, 3 e 5, destinatari di un soddisfacimento integrale (100%) delle relative pretese entro il termine massimo dodici mesi dall'omologa definitiva, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati; - Classe 3: che accoglie i creditori privilegiati ex art. 2753 e 2754 c.c., destinatari di un soddisfacimento integrale (100%) delle relative pretese entro il



termine massimo dodici mesi dall'omologa definitiva, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati; - Classe 4: che accoglie il credito privilegiato ex art. 2752, commi 1 e 2, c.c. di titolarità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, destinataria di un soddisfacimento pari al 50% – c.d. parte “capiente” ex art. 64bis, co. 7, CCII – entro il termine massimo di dodici mesi dall'omologa definitiva, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati; - Classe 5: che accoglie il credito privilegiato ex art. 2752, commi 1 e 2, c.c. di titolarità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per la parte di credito “non capiente” ex art. 64bis, co. 7, CCII (vale a dire il 50% delle relative pretese), che – per tale porzione di credito “incapiente” – non sarà destinataria di alcuna soddisfazione per effetto dello stralcio in esecuzione del piano di ristrutturazione; - Classe 6: che accoglie il credito privilegiato ex art. 2752, u.c., c.c. di titolarità degli Enti Locali, destinatario di un soddisfacimento pari al 50% – c.d. parte “capiente” ex art. 64bis, co. 7, CCII – entro il termine massimo di dodici mesi dall'omologa definitiva, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati; - Classe 7: che accoglie il credito privilegiato ex art. 2752, u.c., c.c. di titolarità degli Enti Locali, per la parte di credito “non capiente” ex art. 64bis, co. 7, CCII (vale a dire il 50% delle relative pretese), che – per questa porzione di credito “incapiente” – non saranno destinatari di alcuna soddisfazione per effetto dello stralcio in esecuzione del piano di ristrutturazione; - Classe 8: che accoglie il creditore privilegiato locatizio ex art. 2764 c.c., destinatario di un soddisfacimento pari al 50% delle relative pretese (c.d. parte “capiente” ex art. 64 bis, co.7, CCII) entro il termine massimo di dodici mesi dall'omologa definitiva, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati; - classe 9: che accoglie il creditore privilegiato locatizio ex art. 2764 c.c., per la parte di credito “non capiente” ex art. 64 bis, co.7, CCII (vale a dire il 50%, delle relative pretese), che per questa porzione di credito “incapiente” non sarà destinatario di alcuna soddisfazione per effetto dello stralcio in esecuzione del piano di ristrutturazione; - Classe 10: che accoglie i crediti chirografari garantiti da terzi (Mediocredito Centrale ed i fideiussori Benedetto e Gabriele Sciarra), che saranno oggetto di pagamento nella percentuale del 9% entro dodici mesi dall'omologa definitiva, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati; - Classe 11: che accoglie i crediti chirografari non garantiti da terzi, che saranno oggetto di pagamento nella percentuale del 9% entro dodici mesi dall'omologa definitiva, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

- la proposta risulta pertanto ritualmente presentata, con allegazione del piano, della relazione redatta da un professionista indipendente, della determinazione dell'amministratore unico risultante da verbale notarile, da cui risulta in modo analitico lo strumento di regolazione della crisi adottato e della documentazione prescritta dall'art. 39 CCIII;

- la formazione delle classi appare conforme alla loro suddivisione in base a criteri fondati su posizione giuridica e interessi economici omogenei;

- anche a voler considerare la valutazione della ritualità della proposta richiesta al Tribunale dall'art. 64 bis, quarto comma, CCII, estesa alla sua conformità con i presupposti e la natura dell'istituto come delineato dalla legge, si deve osservare che



nel piano e nella relazione del professionista indipendente sono state indicate, come previsto dal secondo comma dell'art. 87 CCII, richiamato dall'ultimo comma dell'art. 64 bis CCII, le ragioni per cui la proposta è preferibile, nei limiti di quanto precisato dalla ricorrente (cfr. da ultimo pag. 17 della "Memoria di chiarimenti) alla liquidazione giudiziale;

- che vanno adottati i provvedimenti di cui all'art. 47, comma 2, lettere c) e d), in conformità a quanto prevede l'art. 64 bis, comma 4, lett. b), CCII;

P.Q.M.

- delega alla procedura la dott.ssa Sara Marzialetti;

- conferma quale commissario giudiziale il dott. Andrea Di Cesare;

- fissa la data iniziale del 24/2/2025 e la data finale del 26/2/24 per le espressioni del voto dei creditori da trasmettersi a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica della procedura;

- dispone che la ricorrente proceda, ai sensi dell'art. 47, secondo comma, lett. d) CCII, nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, al deposito della somma di € 70.000,00 sul conto corrente bancario, già aperto in osservanza del precedente decreto di concessione del termine per il deposito della proposta;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII, richiamato dal terzo comma dell'art. 47 CCII, e al commissario giudiziale di dare comunicazione del provvedimento ai creditori entro il 30/01/2025

Fermo, 19 dicembre 2024.

Il Presidente rel.
Sara Marzialetti

